

Allegato alla Deliberazione del Consiglio Camerale n. 5 dell'11.05.2015

Regolamento del Consiglio Camerale

Titolo I

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

Art. 1 - Insediamento del Consiglio Camerale

1. La prima adunanza del Consiglio Camerale si tiene nel giorno fissato nel decreto del Presidente della Giunta Regionale, pubblicato e comunicato ai Consiglieri secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

Art. 2 - Adempimenti della prima adunanza

1. Nella prima adunanza e, ove occorra, in quelle immediatamente successive, il Consiglio procede all'elezione del Presidente della Camera di Commercio e, in separata seduta, della Giunta camerale.

2. La prima seduta e le altre che dovessero comunque precedere quella di nomina del Presidente sono presiedute dal componente più anziano d'età.

Art. 3 - Elezione del Presidente e della Giunta camerale

1. Il Consiglio camerale elegge nel suo seno il Presidente della Camera di Commercio secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

2. Prima della votazione si procede alla proposizione delle candidature.

3. Nel caso in cui debba celebrarsi una nuova seduta del Consiglio per l'elezione del Presidente la convocazione dello stesso è fissata e sottoscritta dal Consigliere più anziano di età.

4. Nella riunione immediatamente successiva all'elezione del Presidente, da convocarsi con almeno quindici giorni di preavviso, il Consiglio camerale provvede, con votazione a scrutinio segreto, all'elezione dei componenti della Giunta camerale secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni normative.

5. Il numero di preferenze che ciascun Consigliere può esprimere nella elezione dei membri della Giunta è di due. In caso di parità di voti, il Presidente dispone immediatamente l'effettuazione di apposito ballottaggio nel quale ogni membro del Consiglio dispone di un solo voto.

6. Il Presidente procede alla proclamazione degli eletti nel corso della medesima seduta.

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 4 - Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale

1. Il Presidente, oltre alle funzioni attribuitegli dalla legge e dallo Statuto, attiva le commissioni consiliari costituite; dirige e regola la discussione; mantiene l'ordine e garantisce l'osservanza delle leggi e delle norme dello Statuto e del presente Regolamento; pone, secondo l'ordine del giorno, le questioni sulle quali il Consiglio è chiamato a deliberare;

proclama il risultato delle votazioni; ha facoltà di sospendere le adunanze e di sciogliere le stesse nei casi di esaurimento dell'ordine del giorno e per garantire l'ordine e negli altri casi previsti dalla legge e dal presente Regolamento; esercita tutti gli altri poteri previsti dalla legge, dallo Statuto e dal presente Regolamento.

2. In caso di sua assenza o impedimento ne fa le veci il Vice Presidente Vicario eletto dalla Giunta camerale secondo le previsioni dello Statuto.

3. Qualora sia assente o impedito anche il Vice Presidente Vicario la presidenza del Consiglio è assunta dall'altro Vice Presidente o, se questi è assente o impedito, dal Consigliere più anziano per età.

Art. 5 - Riunioni del Consiglio

1. Il Consiglio camerale si riunisce secondo le modalità dello Statuto.

2. Il Consiglio camerale si riunisce in via ordinaria, entro il mese di giugno per l'approvazione del bilancio d'esercizio, entro il mese di luglio per l'aggiornamento del preventivo economico, entro il mese di ottobre per l'approvazione della relazione previsionale e programmatica ed entro il mese di dicembre per l'approvazione del preventivo economico.

3. Il Consiglio si riunisce in seduta straordinaria quando lo richiedano, secondo le modalità di cui al successivo articolo, il Presidente della Camera di Commercio, la Giunta camerale o un quarto dei Consiglieri in carica, indicando nella richiesta gli argomenti da trattare.

Art. 6 - Convocazione del Consiglio

1. Il Consiglio è convocato dal Presidente della Camera di Commercio, che ne fissa l'ordine del giorno, almeno quindici giorni prima di quello stabilito per l'adunanza, con avviso contenente l'ordine del giorno, da consegnarsi secondo le norme dello Statuto. Il Consiglio può essere convocato, per ragioni di urgenza, con avviso spedito almeno cinque giorni prima della seduta.

2. Gli elenchi degli affari da trattarsi in aggiunta a quelli già iscritti all'ordine del giorno sono comunicati ai Consiglieri con avvisi da consegnarsi nei modi e termini stabiliti dal comma primo.

3. La consegna degli avvisi viene fatta nel domicilio eletto.

4. Nell'ordine del giorno sono iscritte con precedenza le proposte del Presidente della Camera di Commercio, della Giunta camerale, quindi le proposte delle Commissioni Consiliari e dopo le proposte dei singoli Consiglieri. Le proposte non discusse nel corso di una seduta sono iscritte in testa all'ordine del giorno della seduta successiva, salvo diversa disposizione del Presidente.

Art. 7 - Pubblicazione dell'ordine del giorno

1. L'elenco degli argomenti da trattarsi dal Consiglio deve essere, a cura del Segretario Generale, pubblicato sul sito Internet istituzionale della Camera nei termini di cui all'art. 6 - comma 1.

Art. 8 - Deposito di atti e documenti

1. Presso la segreteria della Camera di Commercio sono raccolti a disposizione dei Consiglieri 48 ore prima della seduta gli atti e i documenti concernenti le proposte iscritte all'ordine del giorno.

2. Tale termine è ridotto a 24 ore nel caso di convocazione d'urgenza.

Art. 9 - Numero legale

1. Le riunioni del Consiglio camerale sono valide con la presenza della maggioranza dei componenti. Le deliberazioni, ad eccezione dei casi in cui è previsto dalla legge, dal Regolamento o dallo Statuto un diverso *quorum*, sono assunte a maggioranza dei presenti.
2. I Consiglieri sono tenuti, in ciascuna seduta, ad apporre la firma di presenza e ad informare la presidenza in caso di allontanamento dall'aula: in tale evenienza occorre verbalizzare solo l'allontanamento definitivo.

Art. 10 - Decadenza dei Consiglieri

1. I Consiglieri devono comunicare in tempo utile i motivi che impediscono la loro partecipazione alla seduta del Consiglio camerale.
2. Il Presidente del Consiglio camerale, all'inizio della seduta, cui l'assenza si riferisce, ne informa il Consiglio.
3. Decadono dalla carica i Consiglieri che senza giustificato motivo non intervengano a tre sedute consecutive del Consiglio. La decadenza è dichiarata dal Consiglio, sentiti gli interessati con preavviso di dieci giorni.

Art. 11 - Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri camerali, che rappresentano l'intera comunità economica locale della provincia, esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato.
2. Ciascun consigliere ha diritto di:
 - a) esercitare l'iniziativa per gli atti di competenza del Consiglio camerale;
 - b) chiedere al Presidente notizie e chiarimenti, formulare proposte sulla attività camerale secondo quanto regolato nei successivi articoli 39, 40 e 41;
 - c) intervenire nelle discussioni del Consiglio;
 - d) ottenere dal Segretario Generale copie dei verbali delle sedute degli organi camerali e dei provvedimenti amministrativi camerali, nel rispetto dei limiti sanciti dal Regolamento sul diritto di accesso agli atti. Nei casi previsti dalla legge i Consiglieri sono tenuti al segreto per le informazioni amministrative di cui sono a conoscenza.
3. Non è consentita ai Consiglieri alcuna delega di funzioni da parte dell'organo collegiale o del Presidente, salvo rappresentanza ad acta concessa dall'organo competente.
4. Ai Consiglieri camerali e ai membri delle Commissioni consiliari spetta un gettone di presenza di uguale misura per ogni seduta.
5. I Consiglieri devono informare il Presidente, il quale è tenuto a riferirne al Consiglio camerale nella prima seduta utile, degli eventuali procedimenti penali a proprio carico come imputati di reato o di eventuali proposte per l'applicazione, nei loro confronti, di una misura di prevenzione. Dopo la comunicazione del Presidente al Consiglio camerale, l'interessato può chiedere la parola per fare le dichiarazioni che ritiene opportune.
6. L'omissione dell'informazione al Presidente comporta una censura da parte del Consiglio di cui va fatta menzione nel processo verbale della seduta.

Art. 12 - Aula del Consiglio camerale

1. Le sedute del Consiglio camerale si tengono di norma nell'apposita aula della Camera di Commercio.
2. Apposito spazio deve essere destinato al pubblico. Spazio adeguato all'interno della Camera di Commercio deve essere inoltre riservato agli operatori dell'informazione per consentire loro di seguire i lavori del Consiglio.

3. Per comprovate ragioni d'interesse della Camera di Commercio il Consiglio camerale può tenere proprie sedute in altra sede da indicare espressamente nell'avviso di convocazione.

Art. 13 - Accesso all'aula consiliare

1. Nessuno può avere accesso nella parte dell'aula riservata ai Consiglieri, all'infuori dei componenti del Collegio dei revisori dei conti, del Segretario Generale della Camera di Commercio e dei dipendenti che siano assegnati al servizio d'aula, salvo le persone delle quali sia stata disposta l'audizione e quelle invitate dal Presidente in considerazione degli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 14 - Pubblicità delle sedute

1. Il pubblico può assistere alle sedute che non siano segrete, rimanendo nello spazio ad esso riservato, in silenzio, mantenendo contegno rispettoso ed astenendosi da qualsiasi segno di approvazione o disapprovazione.

2. Qualora il pubblico disturbasse il regolare svolgimento della seduta, il Presidente potrà ordinare l'allontanamento del responsabile ed in casi più gravi adottare provvedimenti adeguati, compreso lo sgombero dello spazio riservato al pubblico stesso.

Art. 15 - Segretario del Consiglio camerale

1. Il Segretario Generale della Camera di Commercio è segretario del Consiglio camerale. Nel caso di sua assenza o impedimento le funzioni di Segretario sono svolte dal dirigente che ne esercita le funzioni vicarie.

2. Nei casi eccezionali di contemporanea vacanza od assenza del Segretario Generale e del dirigente che ne esercita le funzioni vicarie, le funzioni di segreteria dell'organo sono attribuite al Consigliere più giovane d'età.

3. Il Segretario Generale o chi lo sostituisce non può svolgere la funzione di Segretario del Consiglio nei casi espressamente previsti dalla legge con particolare riferimento alle ipotesi di incompatibilità. In tali ipotesi il Segretario Generale o dirigente che ne esercita le funzioni vicarie ha l'obbligo di allontanarsi dalla sala delle adunanze e le funzioni di Segretario sono svolte dal Consigliere camerale più giovane di età limitatamente alla trattazione dei relativi affari.

Art. 16 - Redazione e approvazione del processo verbale

1. Di ogni seduta del Consiglio camerale è redatto sommario processo verbale a cura del Segretario Generale o di chi lo sostituisce.

2. Il Consiglio può stabilire che, in aggiunta alla redazione del processo verbale, il resoconto della seduta possa essere effettuato mediante l'uso di apparecchiature di registrazione.

3. Il processo verbale contiene, per ogni questione trattata, il resoconto sommario di tutti gli interventi, nonché le modalità e l'esito delle votazioni con l'indicazione degli astenuti. Qualora il Consigliere voglia che il suo intervento sia verbalizzato nella sua interezza, deve presentarne copia scritta al Segretario verbalizzante o deve chiederne preliminarmente la trascrizione integrale.

4. Il processo verbale è firmato dal Presidente e dal Segretario.

5. Il verbale è letto nell'adunanza del Consiglio successiva a quella cui si riferisce. E' dato per letto se recapitato ai Consiglieri con l'avviso di convocazione del Consiglio o depositato presso la Segreteria 48 ore prima della riunione.

6. Ogni consigliere può chiedere la parola per fare inserire rettifiche nel processo verbale o per chiarire il contenuto delle proprie dichiarazioni riportate nel processo verbale stesso.

7. Il processo verbale è approvato con votazione palese a maggioranza di voti dei Consiglieri presenti.

Art. 17 - Nomina degli scrutatori

1. Prima di procedere alla trattazione di argomenti che comportano votazioni a scrutinio segreto, il Consiglio, su proposta del Presidente della Camera di Commercio, designa gli scrutatori scelti tra i Consiglieri più giovani di età.

Art. 18 - Comunicazioni del Presidente

1. Ad inizio della seduta e dopo l'eventuale approvazione del processo verbale della seduta precedente, il Presidente:

- a) comunica i messaggi e le eventuali lettere pervenute aventi per oggetto materie di interesse del Consiglio, nonché le risposte alle richieste di notizie e chiarimenti formulate dai Consiglieri;
- b) invita il Segretario generale a dare lettura delle richieste di notizie e chiarimenti e delle proposte pervenute alla presidenza prima dell'inizio delle sedute, con la sola indicazione dell'oggetto, della data e dei Consiglieri firmatari;
- c) dà le comunicazioni che sono di interesse del Consiglio.

Art. 19 - Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno

1. In ogni seduta, compiuti gli adempimenti indicati negli articoli precedenti, il Presidente mette in trattazione gli argomenti all'ordine del giorno secondo l'ordine della loro inserzione nell'avviso di convocazione.

2. Il Consiglio non può deliberare su alcuna proposta o questione che non sia all'ordine del giorno, salvo i casi che siano tutti presenti e nessuno si opponga.

3. L'iniziativa delle proposte compete al Presidente della Camera di Commercio, alla Giunta camerale ed ai Consiglieri secondo le previsioni di legge e del presente Regolamento.

Art. 20 - Inversione dell'ordine del giorno

1. Il Presidente o uno o più Consiglieri possono proporre l'inversione di uno o più argomenti iscritti all'ordine del giorno.

2. La proposta è sottoposta all'approvazione del Consiglio.

Art. 21 - Illustrazione delle proposte - Discussione generale

1. La discussione generale sull'argomento o proposta all'ordine del giorno inizia con la relazione del Presidente o di uno dei firmatari della proposta qualora la stessa sia di iniziativa consiliare. La proposta può essere illustrata anche mediante relazione scritta distribuita ai Consiglieri prima della discussione.

2. Dopo la relazione, il Presidente apre la discussione alla quale possono prendere parte tutti i Consiglieri; qualora nessuno chieda la parola, si procede alla votazione.

Art. 22 - Facoltà di parola

1. Nessuno può parlare al Consiglio se non ne abbia avuto facoltà dal Presidente, né può interloquire quando altri hanno la parola e tanto meno interrompere l'oratore.

2. Il Presidente può, alla fine dell'intervento, prendere la parola per dare spiegazioni e chiarimenti.

3. Non può essere concessa la parola durante le votazioni.

Art. 23 - Ordine negli interventi dei Consiglieri

1. La parola è concessa ai Consiglieri secondo l'ordine delle richieste. E' consentito lo scambio di turno tra gli oratori iscritti a parlare.
2. Giunto il loro turno, gli iscritti che non risultino presenti in aula decadono dalla facoltà di parlare.
3. Non è consentito rimandare ad altra seduta la continuazione di un intervento iniziato.
4. Se il Presidente abbia richiamato all'argomento in discussione un oratore che continui a discostarsene, può togliergli la parola.

Art. 24 - Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale

1. Durante la discussione è sempre concessa la parola ai Consiglieri per richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale.
2. Sul richiamo al Regolamento o all'ordine del giorno decide il Presidente, ma se il Consigliere che ha effettuato il richiamo insiste, la questione è posta in votazione.
3. Prima della votazione possono intervenire un Consigliere a favore ed uno contro. Il Consiglio decide con votazione palese.
4. E' fatto personale l'essere intaccato nella propria condotta o il sentirsi attribuire opinioni contrarie a quelle espresse. Chi chiede la parola per fatto personale deve indicare in che cosa tale fatto consista. Il Presidente decide, ma se l'interessato insiste, decide il Consiglio senza discussione, con voto palese.
5. Non è ammesso, sotto pretesto di fatto personale, ritornare su una discussione chiusa.

Art. 25 - Inosservanza delle prescrizioni del Regolamento del Consiglio

1. Il Consigliere che nel corso dell'intervento venga meno alle prescrizioni del presente Regolamento o che turbi l'ordinato svolgimento dei lavori viene richiamato dal Presidente; dopo un secondo richiamo all'ordine, il Presidente può togliergli la parola.

Art. 26 - Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva

1. Vi è questione pregiudiziale quando la questione posta da uno o più Consiglieri, per motivi di fatto o di diritto, conduca ad escludere che si possa deliberare sull'argomento in trattazione.
2. Vi è proposta di sospensiva quando la proposta di uno o più Consiglieri comporti la sospensione od il rinvio ad altra seduta dell'argomento in trattazione.
3. Sulla questione pregiudiziale e sulla proposta di sospensiva hanno diritto di intervenire il proponente ed i Consiglieri che lo richiedano.
4. La questione pregiudiziale e le proposte di sospensiva devono essere discusse e votate prima che si proceda all'esame dell'argomento al quale si riferiscono.

Art. 27 - Presentazione, discussione e votazione

1. Gli emendamenti sono proposte di aggiunte o modifiche o soppressioni al testo del documento da porre in votazione.
2. I subemendamenti sono proposte di modifiche agli emendamenti.
3. Gli emendamenti devono essere presentati dai Consiglieri prima che si chiuda la discussione generale.

4. I subemendamenti possono essere presentati prima che si chiuda la discussione sugli emendamenti. Sia degli emendamenti che dei subemendamenti il Presidente dà notizia al Consiglio, dopo che sono stati presentati alla Presidenza, redatti per iscritto e firmati dai proponenti.
5. La discussione sugli articoli, capitoli o voci della proposta e sugli emendamenti e subemendamenti inizia dopo la chiusura della discussione generale.
6. Ciascun Consigliere, anche se non ha proposto emendamenti o subemendamenti, può intervenire nella discussione.
7. Chiusa la discussione, il Presidente della Camera di Commercio mette in votazione prima i subemendamenti poi gli emendamenti ai quali i subemendamenti si riferiscono.
8. Se i subemendamenti e gli emendamenti sono approvati il testo del documento s'intende posto in votazione con le modifiche, aggiunte e soppressioni dovuti all'approvazione degli emendamenti e subemendamenti. I subemendamenti, anche se approvati, decadono se gli emendamenti ai quali si riferiscono sono respinti.
9. Nella votazione degli emendamenti la precedenza è data a quelli soppressivi. Non sono ammessi subemendamenti soppressivi.
10. La discussione sugli articoli, capitoli e voci è consentita solo se sono stati presentati emendamenti al testo del documento da porre in votazione.

Art. 28 - Chiusura della discussione

1. Il Presidente, dopo che hanno parlato tutti i Consiglieri iscritti e, se del caso, il proponente, dichiara chiusa la discussione.

Art. 29 - Sistemi di votazione

1. Le votazioni possono effettuarsi in forma palese o segreta. Normalmente si adotta la forma palese.
2. Di ogni votazione viene redatto apposito verbale a firma del Presidente e del Segretario.
3. Il voto è sempre personale; non sono ammesse deleghe.

Art. 30 - Votazione palese

1. La votazione palese ha luogo per alzata di mano o per appello nominale.
2. Il metodo di votazione palese è scelto di volta in volta dal Presidente.
3. In caso di parità prevale il voto del Presidente.

Art. 31 - Controprova

1. La votazione per alzata di mano può essere soggetta a controprova.
2. Non è consentito l'ingresso in aula ai Consiglieri che non erano presenti al momento della votazione alla quale la controprova si riferisce.

Art. 32 - Votazione per appello nominale

1. Alla votazione per appello nominale si fa ricorso quando ne facciano richiesta almeno tre Consiglieri o per determinazione del Presidente.
2. Il Presidente indica preventivamente il significato del "si" e del "no".
3. L'appello nominale è fatto dal Segretario seguendo l'ordine alfabetico dei Consiglieri, ciascuno dei quali deve rispondere soltanto "Si" o "No" ovvero "Astenuto". Esaurito l'appello, si rifà la chiamata di coloro che non sono risultati presenti. Se anche uno solo dei proponenti

la votazione per appello nominale non risulta in aula all'atto della votazione stessa, la richiesta si intende ritirata.

Art. 33 - Votazione per scrutinio segreto

1. E' adottato lo scrutinio segreto quando la deliberazione riguardi persone, elezioni a cariche e negli altri casi previsti dalla legge.
2. Per la nomina ad uffici distinti e per l'elezione di membri effettivi e supplenti si procede a votazione separata.
3. La votazione segreta si effettua per mezzo di apposite schede siglate dagli scrutatori da depositare personalmente nell'urna previo appello nominale.
4. Il Presidente deve preventivamente precisare quale sia il significato del voto. Il Segretario prende nota dei votanti e nominativamente dei Consiglieri che si siano astenuti.
5. Chiusa la votazione gli scrutatori effettuano lo spoglio delle schede e il Presidente della Camera di Commercio proclama il risultato.
6. Le schede contestate od annullate sono vidimate dal Presidente del Consiglio, da uno scrutatore e dal Segretario e conservate in plico chiuso nell'archivio della Camera di Commercio; le altre vengono distrutte seduta stante a cura degli scrutatori.

Art. 34 - Annullamento e ripetizione della votazione

1. Nell'ipotesi di irregolarità e segnatamente se il numero dei voti risultasse inferiore o superiore al numero dei votanti, il Presidente della Camera di Commercio, valutate le circostanze, deve annullare la votazione e disporre che si ripeta.

Art. 35 - Votazione mediante procedimento elettronico

1. Sia alla votazione palese che alla votazione per scrutinio segreto può procedersi mediante procedimento elettronico.

Art. 36 - Dichiarazione di voto

1. I Consiglieri, prima dell'inizio delle operazioni di voto, possono dichiarare di astenersi o dare una succinta spiegazione del proprio voto.
2. Nei casi di votazione a scrutinio segreto sono ammesse soltanto dichiarazioni per indicare i motivi dell'astensione.
3. Nel caso che il consigliere si astenga dalla votazione, perché portatore di un interesse personale rispetto all'oggetto della deliberazione, deve allontanarsi dall'aula e chiedere che del suo allontanamento sia dato atto nel processo verbale.
4. Iniziata la votazione non può essere concessa la parola ad alcuno prima che ne sia proclamato l'esito.

Art. 37 - Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni

1. Le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza assoluta dei presenti, salvo che la legge e lo statuto prescrivano una maggioranza speciale.
2. Per l'elezione del Presidente della Camera di Commercio è necessario per i primi due scrutini il voto dei due terzi dei consiglieri e successivamente il voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri in carica.
3. Lo statuto della Camera di Commercio e le sue eventuali modifiche sono adottati dal Consiglio con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.
4. Il ballottaggio non è ammesso all'infuori dei casi previsti dalla legge.

5. Le proposte respinte non possono essere riproposte all'esame del Consiglio nel corso della seduta.

6. Nelle votazioni a scrutinio segreto, in caso di parità di voti, la proposta s'intende non approvata.

Art. 38 - Proclamazione del risultato della votazione

1. Il risultato della votazione è proclamato dal Presidente con la formula "*Il Consiglio approva*" o "*Il Consiglio non approva*".

Art. 39 - Contenuto della richiesta di notizie e chiarimenti - Modalità

1. La richiesta di notizie e chiarimenti è una domanda, presentata per iscritto al Presidente della Camera di Commercio, per sapere se un determinato fatto sia vero, se una data informazione sia pervenuta all'Amministrazione, se il Presidente, la Giunta intendono comunicare al Consiglio determinati fatti o documenti o abbiano preso o intendano prendere una risoluzione su argomenti determinati o comunque per sollecitare informazioni o spiegazioni sull'attività della Camera di Commercio ed in generale sugli orientamenti che essi intendono assumere su fatti o atti.

Art. 40 - Svolgimento dell'interrogazione

1. La richiesta di notizie e chiarimenti ha carattere informativo e non può dare luogo a discussione; ad essa risponde oralmente o, se esplicitamente richiesto, per iscritto il Presidente della Camera di Commercio.

2. Il richiedente ha diritto a replica per dichiarare se sia o non sia soddisfatto. Ove le richieste siano firmate da più Consiglieri il diritto di replica spetta soltanto ad uno dei firmatari.

3. La richiesta si intende ritirata se il richiedente non si trovi presente nell'Aula al momento in cui è posta in trattazione.

Art. 41 - Proposte - Modalità

1. Ogni Consigliere può presentare proposte.

2. La proposta è diretta a provocare una discussione su affari o questioni di competenza consiliare ed a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso, il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell'affare o questione.

Art. 42 - Commissioni consiliari

1. Le commissioni consiliari possono essere solo temporanee e sono costituite a norma dello Statuto.

2. Ogni commissione nella prima seduta, convocata dal Presidente della Camera di Commercio entro sette giorni dalla costituzione della stessa, elegge nel suo seno il Presidente.

3. Il Presidente della Camera di Commercio nomina per ciascuna Commissione, su proposta del relativo Presidente, un segretario scegliendolo tra i dipendenti della Camera di Commercio, che rivestano la categoria professionale non inferiore alla "C".

Art. 43 - Partecipazione ai lavori delle Commissioni

1. Ai lavori delle Commissioni possono partecipare, senza diritto al voto, dietro richiesta delle Commissioni stesse, in relazione agli argomenti da trattare, dirigenti e funzionari dei servizi competenti, nonché esperti e tecnici anche estranei alla Camera di Commercio.

Art. 44 - Convocazione delle Commissioni

1. Le Commissioni sono convocate dal rispettivo Presidente con tempestivo preavviso contenente l'ordine del giorno.
2. Per la validità delle sedute è richiesta la presenza della maggioranza dei componenti la Commissione.
3. La Commissione delibera a maggioranza dei presenti.
4. Le riunioni delle Commissioni si tengono, di regola, presso la Camera di Commercio, tuttavia, su proposta del Presidente della Commissione, possono anche essere convocate presso istituzioni o enti di competenza della Camera di Commercio.

Art. 45 - Compiti del Segretario delle Commissioni

1. Delle sedute delle Commissioni viene redatto, a cura del segretario, un sommario processo verbale che deve essere sottoscritto dal Presidente o da chi ne fa le veci e dal segretario stesso.
2. Di ciascun verbale deve essere, a cura del segretario, data lettura ai componenti della commissione nella seduta successiva alla quale si riferisce.
3. Compete inoltre al Segretario curare la ricezione degli atti trasmessi alla commissione, rilasciandone ricevuta, provvedere ai vari adempimenti relativi alla convocazione della Commissione stessa, rilasciare attestazioni in ordine allo svolgimento delle sedute, predisporre le documentazioni necessarie ai lavori della commissione.

Art. 46 - Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso enti

1. Le persone nominate a rappresentare la Camera di Commercio presso Aziende Speciali, Società, enti, consorzi, comitati, commissioni, associazioni e simili, sono tenute a presentare, sulle relative attività, una relazione annuale al Presidente della Camera di Commercio che ne informerà il Consiglio.

Art. 47 - Modifiche al Regolamento

1. Il Consiglio apporta modifiche ed integrazioni al presente Regolamento con voto favorevole della maggioranza assoluta dei Consiglieri.

Art. 48 - Norma di rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contemplato dal presente Regolamento valgono le norme della legge sulle Camere di Commercio, i regolamenti e le norme dello Statuto.

Art. 49 - Entrata in vigore

1. Il presente Regolamento entra in vigore dopo la pubblicazione sul sito internet istituzionale della Camera di Commercio per la durata di 15 giorni.

REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO CAMERALE

INDICE

Titolo I

INSEDIAMENTO DEL CONSIGLIO ED ELEZIONE DEL PRESIDENTE E DELLA GIUNTA

- ART. 1** – Inseediamento del Consiglio Camerale
- ART. 2** – Adempimenti della prima adunanza
- ART. 3** – Elezione del Presidente e della Giunta camerale

Titolo II

ORGANIZZAZIONE DEL CONSIGLIO

- ART. 4** – Attribuzioni del Presidente della Camera di Commercio, in qualità di Presidente del Consiglio Camerale
- ART. 5** – Riunioni del Consiglio
- ART. 6** – Convocazione del Consiglio
- ART. 7** – Pubblicazione dell'ordine del giorno
- ART. 8** – Deposito di atti e documenti
- ART. 9** – Numero legale
- ART. 10** – Decadenza dei Consiglieri
- ART. 11** – Diritti e doveri dei Consiglieri
- ART. 12** – Aula del Consiglio camerale
- ART. 13** – Accesso all'aula consiliare
- ART. 14** – Pubblicità delle sedute
- ART. 15** – Segretario del Consiglio camerale
- ART. 16** – Redazione e approvazione del processo verbale
- ART. 17** – Nomina degli scrutatori
- ART. 18** – Comunicazioni del Presidente
- ART. 19** – Trattazione degli argomenti all'ordine del giorno
- ART. 20** – Inversione dell'ordine del giorno
- ART. 21** – Illustrazione delle proposte – Discussione generale
- ART. 22** – Facoltà di parola
- ART. 23** – Ordine negli interventi dei Consiglieri
- ART. 24** – Richiamo al Regolamento, per mozione d'ordine o per fatto personale
- ART. 25** – Inosservanza delle prescrizioni del Regolamento del Consiglio
- ART. 26** – Questioni pregiudiziali e richieste di sospensiva
- ART. 27** – Presentazione, discussione e votazione
- ART. 28** – Chiusura della discussione
- ART. 29** – Sistemi di votazione
- ART. 30** – Votazione palese
- ART. 31** – Controprova
- ART. 32** – Votazione per appello nominale
- ART. 33** – Votazione per scrutinio segreto
- ART. 34** – Annullamento e ripetizione della votazione
- ART. 35** – Votazione mediante procedimento elettronico
- ART. 36** – Dichiarazione di voto
- ART. 37** – Maggioranza richiesta per l'adozione delle deliberazioni
- ART. 38** – Proclamazione del risultato della votazione
- ART. 39** – Contenuto della richiesta di notizie e chiarimenti - Modalità
- ART. 40** – Svolgimento dell'interrogazione

- ART. 41** – Proposte - Modalità
- ART. 42** – Commissioni consiliari
- ART. 43** – Partecipazione ai lavori delle Commissioni
- ART. 44** – Convocazione delle Commissioni
- ART. 45** – Compiti del Segretario delle Commissioni
- ART. 46** – Relazione annuale dei rappresentanti della Camera di Commercio presso enti
- ART. 47** – Modifiche al Regolamento
- ART. 48** – Norma di rinvio
- ART. 49** – Entrata in vigore